

base associativa, anche a livello di quartiere, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono della loro attività, preventivamente e a consuntivo, con relazioni inviate al Consiglio Comunale per le proprie determinazioni.

4. Riconosce alle associazioni un ruolo determinante per la definizione delle politiche sociali nel territorio e per la pratica della solidarietà.

Articolo 48

Albo delle Associazioni

1. È istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Ceglie Messapica che è tenuto dal Sindaco ed è pubblico.

2. Possono essere iscritte all'Albo tutte le Associazioni che:

- abbiano sede nel Comune di Ceglie Messapica;
- siano liberamente costituite e non perseguano fini di lucro;
- abbiano scopi sociali che non siano in contrasto con i principi del vigente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
- siano in possesso degli altri requisiti previsti dal Regolamento esplicativo delle forme di partecipazione.

3. L'iscrizione all'Albo, preordinata alla partecipazione ad eventuali consulte o forum, avviene con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, che dovrà tener conto di eventuali affiliazioni ad organismi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 49

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le associazioni professionali, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 50

Diritto di petizione

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere

petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti e presentare proposte di interesse generale.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

Articolo 51

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori muniti di documenti di identificazione.

5. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 52

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare competente per materia, alla quale il Sindaco assegna entro venti giorni dal ricevimento il progetto d'iniziativa popolare, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dall'assegnazione.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro venti giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale; in tale adunanza ciascun consigliere ha diritto di chiedere il passaggio alla votazione finale.

Articolo 53

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 51, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a